



## ASSOCIAZIONE ITALIANA DI GROSSISTI DI ENERGIA E TRADER

*Spett.le Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico*

*Direzione Mercati*

*Unità Mercati Retail*

*c.a. Dott.ssa Marta Chicca*

*Unità Processi e Flussi Informativi tra gli Operatori*

*c.a. Ing. Stefano Scarcella*

*Unità Mercati Gas all'Ingrosso*

*c.a. Ing. Lorenzo Monterosso*

*Piazza Cavour, 5*

*20121 Milano*

*e.p.c. Spett.le Snam Rete Gas*

*c.a. Dott.ssa Grazia Vinciguerra*

*Piazza Santa Barbara*

*20097 San Donato Milanese (MI)*

*Milano, 15 dicembre 2015*

### **Criticità di esecuzione dello switching gas in ottemperanza alla Delibera 258/2015/R/gas**

Con la Delibera 258/2015/R/gas sono state come noto adottate, tra le altre, anche misure finalizzate a dar esecuzione alla Direttiva 2009/73/CE in materia di tempistiche massime per l'esecuzione della prestazione di cambio fornitore (switching)<sup>1</sup>. A tal fine, è stato anche modificato l'art. 14.2 della previa Delibera 138/04, secondo il quale **la richiesta di "accesso per sostituzione" (switching) deve essere presentata entro e non oltre il giorno 10 del mese antecedente a quello di decorrenza della sostituzione nella fornitura. Tale disposizione entrerà in vigore dal prossimo 1° gennaio 2016 con riferimento alle richieste di switching con efficacia dal 1° febbraio 2016.**

Come noto, il processo di **switching nel settore del gas naturale non si esaurisce però con la richiesta di esecuzione della prestazione di "accesso per sostituzione" da parte dell'utente della distribuzione (UdD)** al distributore competente, bensì comporta anche che l'utente del Trasporto (UdB) associato all'UdD - o il medesimo UdD qualora integrato nella filiera - richieda all'UdB associato all'UdD uscente il trasferimento di capacità di trasporto presso il punto di riconsegna

<sup>1</sup> La norma comunitaria è stata come noto recepita nell'ordinamento italiano dal Decreto Legislativo 93/2011 art. 7 che modifica l'art. 22 comma 4 del Decreto Legislativo 164/2000 e stabilisce che: "L'Autorità per l'energia elettrica e il gas provvede affinché: a) qualora un cliente, nel rispetto delle condizioni contrattuali, intenda cambiare fornitore, l'operatore o gli operatori interessati effettuino tale cambiamento entro tre settimane assicurando comunque che l'inizio della fornitura coincida con il primo giorno del mese".



## ASSOCIAZIONE ITALIANA DI GROSSISTI DI ENERGIA E TRADER

della rete di trasporto interconnesso con la rete di distribuzione (citygate).

A tal fine è quindi anche necessario che l'UdD entrante comunichi tempestivamente al proprio UdB l'acquisizione di un nuovo cliente finale presso un determinato citygate.

**Le tempistiche attualmente vigenti per l'acquisizione della capacità risulterebbero però di fatto incoerenti con la disciplina in vigore dal prossimo 1° gennaio 2016**, poiché il termine ultimo per la richiesta di trasferimento di capacità previsto dal Codice di Rete Snam Rete Gas è fissato al 5° giorno lavorativo M-1, e l'esito viene fornito dal trasportatore all'UdB entro il 13° giorno lavorativo del mese M-1, che risulterebbe pertanto successivo al termine ultimo per chiedere lo switching su rete di distribuzione.

L'impossibilità di chiedere il trasferimento di capacità di trasporto in tempo utile rispetto all'efficacia dello switching comporterebbe quindi tra l'altro il **rischio che i prelievi allocati all'UdB superino quelli massimi consentiti in relazione alla capacità di trasporto associata, con la conseguente applicazione delle penali previste dalla regolazione vigente.**

Per almeno ridurre (anche se comunque non eliminare) tale rischio l'UdB dovrebbe adottare misure inefficienti, per esempio chiedendo in conferimento capacità di trasporto superiori a quelle effettivamente necessarie, con il conseguente inutile aumento dei costi associati, costi di fatto da ribaltare poi ai propri UdD (ed in ultima analisi ai clienti finali).

Alla luce di quanto sopra segnalato, e ritenendo ancora possibile intervenire per tempo per evitare inutili inefficienze di sistema, e posto che non sia possibile modificare la regolazione introdotta in recepimento della Direttiva comunitaria, si richiederebbe quindi all'Autorità **con proprio provvedimento di prescrivere alle imprese di trasporto di modificare il Codice di Rete, per mezzo di una consultazione con durata ridotta ai sensi dell'art. 3.4 della Delibera 55/09, al fine di rendere le tempistiche dei processi inerenti la capacità pienamente coerenti con quelle previste dalla suddetta Delibera 258/2015 ed efficaci già a partire dal mese di febbraio 2016.**

**Ci riserviamo inoltre in tal senso di inviare, nel corso dei prossimi giorni, una proposta di modifica** delle attuali tempistiche a disposizione di Snam Rete Gas per l'effettuazione delle prestazioni inerenti la capacità su rete di trasporto.

Restando comunque come sempre a piena disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento ed eventuale opportunità di confronto in tema, rinnoviamo tutti i nostri più cordiali saluti.

  
Paolo Ghislandi